

ESTRATTO



COMUNE DI PAESE
(Provincia di Treviso)

N. Protocollo
Trasmessa al Co.Re.Co.
il

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2002

OGGETTO: Art. 20, comma 1, lettera c), delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G.C. – Indirizzi interpretativi.

L'anno duemiladue addi ventidue del mese di maggio, nella sede delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta di 1° convocazione. Sessione ordinaria.

Partecipa il Segretario Generale dott. Alberto Comacchio.

Risultano presenti:

	P	A		P	A
1) PAVAN Vigilio	1		12) MAZZOBEL SANDRO	11	
2) FAVARO Oscar	2		13) ZANATTA Roberto	12	
3) TREVISAN Marcello	3		14) FOFFANI Roberto	13	
4) VENDRAMIN Corrado	4		15) MARTINI Michele	14	
5) CARRARO Giorgio Fabio	5		16) GIROTTO Paolo	15	
6) UBERTI Katia	6		17) MARRUCCELLA Enrico	16	
7) MATTIAZZI Luciano	7		18) MARDEGAN Giuseppe	17	
8) GIROTTO Barbara		1	19) BILLIO Sara		2
9) D'ALESSI Nicola	8		20) FURLAN Paolo	18	
10) FELTRIN Bruno	9		21) BANDIERA Giuseppe	19	
11) MURER Luciano	10				

Presenti N. 19

Assenti N. 2

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dato atto che è stata osservata la procedura di cui all'art. 49, comma 1, della legge 267 del 18.8.00, la signora UBERTI Katia nella veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D'ALESSI Nicola, MAZZOBEL Sandro e MARDEGAN Giuseppe, invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la continua attività edilizia, sia riguardante nuove costruzioni che ristrutturazioni di costruzioni esistenti necessita di trovare idonea soluzione per quanto attiene lo smaltimento delle acque reflue;
- che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilabili in base all'art. 6, comma 4, lettera b della L.R. 33/85 è di competenza dell'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la valutazione dell'idoneità degli scarichi deve tenere conto dei molteplici aspetti normativi, ambientali e sanitari che trovano soluzione tecnica in funzione del recapito finale del refluo;

CONSIDERATO che l'art. 27 del D.Lgs. n. 152/99 pone la data 31/12/2005 come termine ultimo entro il quale gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 15000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane;

CONSIDERATO che, in via generale, secondo il citato decreto, i possibili recapiti finali sono rappresentati dalla pubblica fognatura e, per insediamenti, installazioni o edifici *isolati* da corsi d'acqua superficiali o dal suolo o dagli strati superficiali del sottosuolo, secondo i criteri tecnici previsti dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'argomento trattato, il territorio comunale di Paese è, in parte significativa, non dotato di pubblica fognatura, e caratterizzato da un esiguo numero di corsi d'acqua superficiali, in larga parte artificiali e a fini irrigui, in gestione al Consorzio di Bonifica Destra Piave, ente competente ai fini autorizzatori come previsto dalla L.R. n. 1/1991, art. 15;

VISTO che, per quanto attiene lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, al punto 5 "Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione" delle *Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5000 mc* contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 è indicato che "fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 m.", mentre al punto 6 "dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti" della medesima norma è indicato che "la distanza da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 m";

CONSIDERATO che numerose realtà urbanistiche, ormai consolidate, ricadenti all'interno del territorio comunale, sono caratterizzate dalla materiale impossibilità di rispettare le succitate distanze, in quanto inserite in nuclei abitativi densi e non serviti da fognatura comunale;

CONSIDERATO che l'eventuale ricorso a soluzioni che non prevedano scarichi nell'ambiente, quali le vasche a tenuta, comporterebbe, data la produzione media di 200 l/giorno per abitante, una continua attività di rimozione con autobotte, difficilmente sostenibile dal punto di vista gestionale ed economico;

PRESO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilabili è condizione necessaria per il ritiro del certificato di abitabilità/agibilità, anche nel caso di ristrutturazioni;

TENUTO CONTO dell'insostenibile impatto sociale che comporterebbe, quindi, il diniego di tale autorizzazione;

RITENUTO necessario ed opportuno dettare alcuni indirizzi di carattere generale idonei a disciplinare in via transitoria l'esecuzione delle opere inerenti lo smaltimento delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, e ciò fino alla realizzazione della medesima;

CONSIDERATO che le vigenti norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G., all'art. 20, comma 1 prevedono che "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 13 della LR 61/85, sono stabilite le seguenti distanze minime:

(omissis)

c) Per le fognature e i pozzi perdenti:

- i) dalle opere di presa degli acquedotti: ml 200, salvo diverse motivate disposizioni delle autorità sanitarie nel rispetto di quanto al D.P.R. 236/88 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ii) dalle condotte di acque potabili: ml. 10;
- iii) da pozzi di approvvigionamento idrico: ml. 50;

CONSIDERATO che, come stabilito dai punti 1 e 2 dell'art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale vigente “

- 1) Il trattamento, la depurazione e lo scarico delle acque deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale di Fognatura.
- 2) In ogni caso lo scarico delle acque non dovrà comportare pregiudizio all'igiene e alla salubrità dell'ambiente.”

RITENUTO comunque precauzionale l'adozione di appropriate misure di messa in sicurezza delle condotte di cui sopra;

CONSIDERATO che la sopraccitata delibera interministeriale del 04/02/1977 prevede una fascia di rispetto dalle condotte destinate al servizio di acqua potabile di ampiezza inferiore per quanto riguarda la sub-irrigazione, rispetto al pozzo assorbente (rispettivamente 30 m e 50m);

RITENUTO pertanto di poter estendere l'applicabilità dell'indicazione riguardante pozzo assorbente di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) delle vigenti norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G., riguardante anche ai manufatti di scarico indicati come sub-irrigazione;

VISTO il D.Lgs n.152/99;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;

VISTA la L.R. n.33/1985;

VISTO il P.R.R.A. (suppl. ord. al BURV 15/12/1989, n.66);

VISTE le Linee Guida circa "la gestione delle acque e degli scarichi a livello degli enti locali", prodotte dalla Provincia di Treviso e presentate in data 27 marzo 2002;

VISTA la nota ULSS del 2 novembre 2001, prot. n. 29797 in risposta alla nota dell'ufficio Ecologia del 15 ottobre 2001, prot. n. 27956 riferite entrambe alla problematica delle distanze di cui trattasi;

VISTI gli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio;

RITENUTO quindi, ai fini della interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, lettera c), necessario ed opportuno fornire puntuali direttive e norme di natura tecnica in merito ai manufatti di scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche;

DOPO esauriente discussione (allegato "A");

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare i seguenti indirizzi ad integrazione del vigente regolamento di fognatura comunale:
 - 1.1. nei lotti liberi, situati all'interno delle zone edificabili, ad eccezione delle zone di nuova formazione sia residenziali che produttive, è ammessa la riduzione della distanza, fino ad un minimo di ml 10, tra la trincea di sub-irrigazione (pozzo assorbente) e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile prevista dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977. In ogni caso la deroga è subordinata alle seguenti condizioni:
 - 1.1.1. deve essere dimostrata l'impossibilità materiale di rispettare le distanze di cui sopra, nonché l'impossibilità di collegamento alla rete di pubblica fognatura;
 - 1.1.2. la trincea di sub-irrigazione (pozzo assorbente) deve comunque essere posizionata alla maggiore distanza possibile permessa dal lotto da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
 - 1.1.3. devono essere approntate opportune opere atte alla protezione dei manufatti afferenti l'acqua potabile; tale protezione deve essere garantita per tutta la lunghezza della condotta che risulta a distanza inferiore ai 30 m dalla sub-irrigazione; la profondità delle opere di protezione dovrà essere calcolata in funzione della profondità del manufatto afferente l'acqua potabile; l'efficacia del sistema di protezione dovrà essere dimostrata sulla base di una relazione, che preveda almeno la valutazione della permeabilità del terreno mediante prova in situ; la progettazione delle opere di protezione diventa parte integrante degli allegati tecnici alla domanda di

autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e deve essere comprensiva di:

- un elaborato grafico che indichi le opere di protezione in pianta ed in sezione;
- una relazione descrittiva delle opere di protezione, indicanti i materiali utilizzati, le caratteristiche costruttive, ed ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile;
- una relazione attestante, in base alle caratteristiche del terreno ed alle opere progettate l'esclusione del pericolo di contaminazione per le acque destinate al consumo umano;

1.2. Tale deroga viene automaticamente a cadere nel caso di possibilità di recapito in fognatura comunale alla quale, ove realizzata, è obbligatorio l'allacciamento.

1.3. Tale deroga è limitata alla durata dell'autorizzazione allo scarico (4 anni); alla scadenza della stessa, ai fini del rinnovo, dovrà essere attestata la funzionalità delle opere di protezione;

2. di dare atto che i presenti indirizzi hanno validità sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di fognatura, in corso di elaborazione;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Seduta del Consiglio Comunale in data 22 MAG. 2002

OGGETTO: art. 20, comma 1, lettera c delle vigenti norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G.C.; indirizzi interpretativi

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto istruttoria,

in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE

li 17.5.2001

Il Responsabile del Settore
Assetto e Utilizzo del Territorio
- Dott. Giovanni Tel -



Deliberazione n. 31

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Katia Uberti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Comacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune il 7 GIU. 2002 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Comacchio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

VICE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di Legge;
- E' stata trasmessa con nota Prot. n. in data, al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- E' stata trasmessa, con nota Prot. n. in data, al Difensore Civico/Co.Re.Co. a richiesta dei Signori Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, commi 1 e 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);
- E' stata trasmessa, con nota Prot. n. in data, al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127 - comma 3 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17 GIU. 2002

- decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Co.Re.Co. senza che sia stato adottato e trasmesso, da parte del Co.Re.Co. stesso, provvedimento motivato di annullamento (art. 134 - 1° comma/1ª parte - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267),
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134 - 1° comma/2ª parte - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);
-

Paese, li 17 GIU. 2002



VICE
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Cinzia Rossi
Cinzia Rossi

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Paese, li 7 GIU. 2002

Visto: IL SINDACO
Vigilio Ravan



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto Comacchio

